

4 ottobre 2018

## E-fattura, nuovo aggiornamento alle specifiche tecniche

Nuovo aggiornamento all'allegato A al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 protocollo n. 89757/2018, in materia di *“Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.”*

Il corposo allegato, che fissa le regole tecniche che regolamentano la struttura ed il contenuto del *file fattura xml*, nonché i controlli che su tale file vengono eseguiti dal Sistema di Interscambio, si è arricchito di un nuovo controllo, giungendo alla versione 1.2 del 3 ottobre 2018.

Facciamo un passo indietro, ricordando che quella del 3 ottobre è la seconda revisione intervenuta. Infatti, in data 5 giugno il documento si era arricchito di una serie importanti di specifiche e novità, con la previsione del limite dimensionale per singolo file fattura - che non può eccedere i 5MB, e con l'introduzione di una serie di ulteriori specifiche relative al nome da attribuirsi al file fattura, al comportamento tenuto dal SDI nei casi in cui non riesca a consegnare una ricevuta per indisponibilità del canale del trasmittente, nonché ulteriori istruzioni sull'utilizzo degli elementi facoltativi racchiusi nel blocco informativo da utilizzarsi per riportare in fattura la targa del mezzo rifornito nel caso di rifornimento di carburanti, o operazioni già documentate da scontrino o documento commerciale.

Il novello aggiornamento, invece, riguarda esclusivamente l'introduzione di un ulteriore controllo, dedicato alla fattispecie della *“fattura semplificata”*, ovvero la fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 bis del D.P.R. 633/72.

Ricordiamo la previsione di norma: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura*

di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.”

Si ricorda, inoltre, che sempre a mente dell'articolo 21-bis D.P.R. 633/72 la fattura semplificata non può essere emessa per certificare cessioni intracomunitarie o cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile.

Tornando al punto specifico dell'aggiornamento intervenuto alle specifiche tecniche che regolamentano la fattura elettronica, è stato introdotto un controllo dedicato alla verifica che la fattura semplificata eventualmente emessa rispetti il limite di importo previsto dalla norma, prevedendo il controllo che l'importo totale non sia superiore "al limite previsto per le fatture semplificate ai sensi del DPR 633/72, art. 21 bis (nelle fatture semplificate il valore dell'elemento , o la somma dei valori di tale elemento se presente più volte, non può eccedere il limite di euro 100, salvo il caso in cui si stia modificando una fattura già emessa e quindi sia valorizzato il blocco )”.

In caso contrario la fattura sarà scartata, con codice errore 00460.





Autore: **Sandra Pennacini**

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

Categorie: **Iva > E-Fattura**

© **Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.**

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)